PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' 2013-2015

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

1.1 Introduzione

Secondo il disposto dell'art. 11 del D.Lgs 27 Ottobre 2009 n. 150, ogni Amministrazione è tenuta ad adottare un Programma Triennale, da aggiornare annualmente, a mezzo del quale essa indica le iniziative previste al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nella propria azione, di promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. I contenuti del Programma, vengono predisposti sulla base delle linee-guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità istituita ai sensi dell'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo. Viene in particolare rilievo la delibera n. 2/2012 della citata Commissione, che rappresenta oggi il punto più avanzato del processo di indirizzo, sostegno e coordinamento delle diverse Amministrazioni che la Legge attribuisce alla competenza della stessa.

La trasparenza nell'azione della P.A., secondo l'esplicita definizione offerta dall'art. 11 sopra indicato, va intesa come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'".

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire al cittadino-utente di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicazione di dati ed informazioni sui siti istituzionali. La trasparenza, infatti, favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni, è funzionale a consentire l'esercizio del controllo diffuso su ogni fase del "ciclo di gestione della performance" di cui all'art. 4 del D.Lvo 150/2009, ed è volta ad assicurare la conoscenza - da parte dei medesimi cittadini- dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche e delle modalità con cui essi vengono erogati

1.2 Organizzazioni e funzioni del Comune di Acquacanina

L'Ente locale, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Le competenze dell'Ente sono definite dalle leggi nazionali e regionali che stabiliscono funzioni proprie e delegate.

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo dell'Ente. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta da n. 4 Assessori, in base a quanto previsto dalla legge e dallo statuto dell'Ente. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente. Lo statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 settembre 2001.

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31.12.2012 ammonta a 129 unità. Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 26,71 kmq.

L'Ente è suddiviso in n. 2 centri di responsabilità: settore amministrativo - finanziario, settore tecnico. L'individuazione di questi centri di responsabilità è stata predisposta per rendere più efficiente l'azione amministrativa, mediante il raggruppamento delle varie mansioni, con l'esatta individuazione del responsabile, al quale vengono affidate le risorse per la gestione.

2. I dati

2.1 Modalità generali di pubblicazione dei dati

Il Comune, aderendo alle indicazioni della CiVIT, ha già recepito le modalità di pubblicazione dei dati di propria competenza, e provvede particolarmente affinchè siano curati la trasparenza ed accessibilità del proprio sito web istituzionale, l'aggiornamento dei contenuti in esso riportati e la loro riproduzione in formati elettronici aperti, corrispondenti a quelli più diffusi sul mercato.

Secondo quanto prescritto dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs 150/2009, il Comune ha provveduto a creare all'interno del proprio sito web un'apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata "Trasparenza, valutazione e merito", deputata a raccogliere tutti i dati e le informazioni in materia. La sezione è raggiungibile direttamente dalla home page del sito, ed è suddivisa in aree tematiche corrispondenti ai temi di cui trattano le informazioni ivi riportate.

Viene garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e si provvede all'archiviazione o all'eliminazione di quelle superate o non più significative; nel rispetto, comunque, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Per aumentare il livello di trasparenza le attività e le logiche di predisposizione, modifica o integrazione dei dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti:

- a **Chiarezza e accessibilità**. Il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative. Il sito ha un'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un collegamento, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e merito" e posto nella pagina iniziale. Il Comune adotta criteri e i principi operativi ed organizzativi atti a favorire l'accessibilità del sito a tutela dei diritti dei disabili, salvo per quelle disabilità individuali non superabili da tecniche organizzative del sito.
- b **Organizzazione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito"**. La sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è strutturata in coerenza con quanto indicato nel paragrafo recedente, compatibilmente con la disponibilità tecnica del fornitore del servizio del sito.
- c **Tempestività**. La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale.
- d **Titolarità del dato**. Per ogni area informativa il sito indica quale Ufficio dell'amministrazione ha creato quel contenuto informativo e a quale Ufficio quel contenuto si riferisce.
- e **Formati e contenuti aperti**. Il Comune tramite la società di gestione del sito TASK SrL privilegia la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto. Saranno pubblicati in formato aperto tutte le informazioni prodotte dal Comune e previste in questo Programma. Il Comune privilegia i contenuti aperti, adottando ove possibile licenze di utilizzo che permettano di limitare i propri diritti sul copyright rilasciando quindi contenuti a licenza aperta. Esse non escludono il *copyright*, ma prevedono una clausola che consente agli utenti ed agli operatori di riutilizzare e/o condividere l'opera protetta per fini non commerciali.

2.2 La fase attuale del programma – Tabella delle pubblicazioni

Il Comune di Acquacanina ha già provveduto a pubblicare sul proprio sito web dati e documenti, organizzati secondo le prescrizioni di legge e sottoposti a continuo aggiornamento. Il Segretario Comunale e i responsabili di settore assicurano gli adempimenti relativi al Programma, con particolare riferimento all'individuazione, all'elaborazione, all'aggiornamento ed alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune.

Il nucleo di valutaizone, infine, è deputato a verificare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti elaborati dalla Commissione sopra indicata, nonché a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14 comma 4 lett. f) e g) del D.Lgs 150/2009) da parte dell'Amministrazione. Nell'assolvimento di tali compiti, esso esercita attività di impulso nei confronti del vertice politico-amministrativo per l'elaborazione del Programma e dei suoi aggiornamenti, elaborando altresì una relazione annuale sul funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Amministrazione (art. 14 comma 4 lett. a) del citato Decreto).

Fatte queste doverose premesse, nell'allegato B viene illustrato lo stato dell'adempimento degli obblighi di trasparenza

in seno a questa Amministrazione, suddividendo gli stessi secondo le competenze di ciascuna delle articolazioni funzionali in cui essa è ripartita.

2.3 Posta elettronica certificata (PEC)

La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna. Il Comune di Acquacanina ha un unico registro di protocollo informatico ed ha istituito una casella di PEC. L'indirizzo PEC è comune.acquacanina.mc@legalmail.it . La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da parte dell'operatore. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dall' operatore dell'Ufficio Protocollo. Sono state effettuate le operazioni propedeutiche all'attivazione della PEC ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 16, comma 8 della L. 2/09 è stata data comunicazione alla DigitPA che ha istituito l'archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le Amministrazioni pubbliche, consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- ai sensi dell'art. 54, comma 2ter del Codice di amministrazione digitale è stato riportato l'indirizzo sulla home page del sito internet istituzionale.

3. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma

3.1 Adozione del Programa

Come previsto dalla Legge, e ribadito dagli atti di indirizzo della CiVIT (v. ancora delibera n. 2/2012), il presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità:

- è stato definito nelle sue linee generali dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- è stato preceduto dall'attività di promozione e coordinamento curata dal Responsabile della Trasparenza e dall'OIV;
- è stato redatto dal Responsabile della trasparenza, sulla base delle informazioni provenienti dalle singole strutture dell'Amministrazione;
- è stato adottato con delibera di Giunta;
- verrà seguito nella sua fase di attuazione dal citato Responsabile della trasparenza;
- sarà sottoposto alle attività di auditing di competenza dell'OIV.

3.2 L'aggiornamento, la fruibilità e l'usabilità dei dati

L'attività di aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Trasparenza valutazione e merito" del sito web dell'Amministrazione viene costantemente curata dai responsabili della pubblicazione dei dati. La struttura responsabile della pubblicazione dei dati è individuata nell'Ufficio di volta in volta competente per i singoli atti da pubblicare.

Viene assicurata la massima tempestività nella pubblicazione delle informazioni, pur dovendosi considerare che l'effettiva fruibilità dei contenuti può essere talora condizionata dalla necessità di eseguire preventivamente, sui documenti rilasciati, alcune rielaborazioni informatiche. La Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è posta in posizione ben visibile sulla home page del sito web. Il Programma della trasparenza ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati in formato elettronico aperto, liberamente scaricabile dall'utente.

3.3 I collegamenti del Programma della trasparenza con il Piano della Performance

Ogni Amministrazione può dirsi davvero "aperta" al controllo diffuso dei cittadini solo se la collettività è in grado di conoscere la sua organizzazione, gli standard qualitativi e quantitativi che essa offre, i meccanismi da essa adottati nelle progressioni in carriera, gli obiettivi di efficienza che essa si prefigge e le modalità di impiego delle risorse pubbliche utilizzate per il loro perseguimento. Ci si riferisce, in altre parole, alla conoscibilità del cd. "ciclo di gestione della performance": non a caso, infatti, l'art. 4 comma 2 del D.Lgs 150/2009 prevede che esso si articoli nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Secondo il dettato normativo il Programma della trasparenza costituisce per questa parte solo uno strumento a mezzo del quale la generalità dei cittadini-utenti conosce il "Piano della Performance" e quindi può giudicare la complessiva azione dell'Amministrazione, controllando se e come essa si propone di migliorare la qualità dei servizi che essa rende.

Il Piano della *performance* che il Comune predispone annualmente può contenere e indicare, tra gli altri, specifici obiettivi in ambito di trasparenza. Le informazioni relative alla performance sono pubblicate per fornire un'informazione completa al cittadino in materia di funzionamento organizzativo e risultati raggiunti.

3.4 Gli obiettivi prioritari

L'individuazione degli obiettivi di questa Amministrazione in materia di trasparenza non può che partire dai princìpi di fondo che ispirano l'intero sistema normativo di riferimento. Concetti come "accessibilità totale" (art. 11 comma 1 D.Lgs 150/2009) ed "amministrazione aperta" (art. 18 D.L. 83/2012) riconducono chiaramente all'esigenza che i detti obiettivi abbiano la massima estensione possibile, e che la loro selezione avvenga non solo guardando alle prescrizioni di legge, ma altresì considerando che il "bisogno di trasparenza" della collettività può ben riguardare dati ed informazioni non considerati da specifiche disposizioni normative. Per le ragioni sopra illustrate, inoltre, faranno parte del suddetto nucleo di obiettivi prioritari:

- il miglioramento del sistema di raccolta dei reclami e di rilevazione sul grado di interesse degli utenti;
- l'organizzazione di iniziative per la promozione e diffusione di contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

4.1 Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma Triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, nonché la partecipazione dei "portatori di interessi" interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione. A tale scopo il programma della trasparenza viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

4.2 Il codice etico

Il Comune ha recepito il "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", adottato con DPCM, approvato in data 8 marzo 2013, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Il codice sarà pubblicato sul sito web istituzionale in apposita sezione.

5. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma ed attività di auditing dell'OIV

Lo stato di attuazione del Programma sarà anzitutto verificato, con cadenza annuale, dal Responsabile della trasparenza, che controllerà la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge e dal Programma medesimo. Su di un piano più complessivo, invece, spettano all'OIV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'Amministrazione. Essi trovano la loro sintesi nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza ed integrità, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 comma 4 lett. a), f) e g).

L'Organismo Indipendente, dunque:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche dell'OIV - in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati - vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-amministrativo perchè ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di trasparenza. Come è noto, infine, l'audit svolto dall'OIV è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alle responsabilità di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs 150/2009 (divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti), e proprio a questi fini si prevede che il Responsabile della Trasparenza informi gli organi di indirizzo politico-amministrativo, i dirigenti di vertice e l'OIV di eventuali inadempimenti e ritardi nell'assolvimento degli obblighi in materia.